



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

N. 10

9 Febbraio 2021

Ai gentili clienti

Loro sedi

Bollo sulle e-fatture: cambiano i termini ma non le modalità di versamento

Per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono cambiate le scadenze per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro. La nuova tempistica è stata individuata dal Ministero dell'Economia e delle finanze con D.M. 4 dicembre 2020. Attraverso il portale Fatture e Corrispettivi è possibile utilizzare il servizio reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l'art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato le tempistiche relative al versamento dell'imposta di bollo previste dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, che deve essere assolta entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre; per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020, il termine di versamento coincideva, invece, con il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre, in quanto - per le fatture elettroniche del secondo trimestre - l'imposta di bollo deve essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

In via di eccezione:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, che coincide con il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre;

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:***ANTONELLA BORTOLOMASI****CARLO FILIPPI****RICCARDO PALMIERI****DEBORAH RIGHETTI****DANIELE VENTURI***collaborano:***RICCARDO CORRADINI****VANIA INDINO****MARYNA KOZLOVA**

- se, invece, l'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno non è superiore a 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre.

| Periodo di riferimento | Termine di versamento |
|------------------------|---|
| I trimestre | - 31 maggio, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno è superiore a 250 euro - 30 settembre, se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno non è superiore a 250 euro |
| II trimestre | 30 settembre |
| III trimestre | 30 novembre, che coincide anche con il termine di versamento dell'imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell'anno non è superiore a 250 euro |
| IV trimestre | 28 febbraio |

Calcolo e pagamento dell'imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente agli operatori di verificare il calcolo e di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

L'imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, si applica alle fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA, sempreché di importo superiore a 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

Per le fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, il servizio consente:

- di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato; e, se necessario
- di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e calcola, di conseguenza, l'ammontare del tributo complessivamente dovuto.

Ai fini del pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, occorre cliccare sulla voce "Pagamento imposta di bollo" nella sezione "Fatture elettroniche".

La selezione della funzionalità consente di visualizzare i dettagli dell'imposta di bollo relativa al trimestre di riferimento, evidenziando il numero di documenti emessi, nonché il totale dell'imposta di bollo dovuta.



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

| Partita IVA cedente | Codice fiscale cedente | Anno | Trimestre | N. Documenti emessi | Totale imposta di bollo indicata nei documenti emessi (€) | N. Documenti dichiarati | Totale imposta di bollo esportata (€) | Attestazioni di prenotazione / pagamento | Stato del pagamento | Costo pagamento bollo |
|---------------------|------------------------|------|-------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 00119709996 | 00000000000 | 2019 | I trimestre | 50 | 100,00 | 216 | 432,00 | | | |
| 07070841009 | 00000000000 | 2019 | I trimestre | 50 | 100,00 | 850 | 1.700,00 | | Pagamento avvenuto | |
| 07070841007 | 00000000000 | 2019 | I trimestre | 50 | 100,00 | 50 | 100,00 | | In corso di pagamento | |
| 07070841006 | 00000000000 | 2019 | I trimestre | 50 | 100,00 | 50 | 100,00 | | | |
| 07070841005 | 00000000000 | 2019 | I trimestre | 50 | 100,00 | 50 | 100,00 | | | |

Ferma restando la possibilità di modificare il numero di documenti emessi e, quindi, il totale dell'imposta di bollo dovuta, il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario. In alternativa, può essere generato il modello F24 o F24EP già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni contenute nella [risoluzione n. 42/E/2019](#), che ha istituito gli specifici codici tributo, distinti in relazione al periodo di riferimento:

- 2521, per il primo trimestre;
- 2522, per il secondo trimestre;
- 2523, per il terzo trimestre;
- 2524, per il quarto trimestre.

L'esito del pagamento, in caso di addebito sul conto corrente bancario, può essere verificato attraverso l'apposita funzionalità, che consente di visualizzare e stampare le ricevute presenti nella colonna "Attestazioni di prenotazione/pagamento", di cui:

- la prima ricevuta è quella di conferma dell'inoltro della richiesta di addebito sul conto corrente bancario con i dati riepilogativi del pagamento;



DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

- la seconda ricevuta è quella che riporta l'esito del pagamento dalla banca incaricata.

Calcolo bollo nel periodo 01/01/2019 - 31/03/2019

| Partita IVA cedente | Codice fiscale cedente | Anno | Trimestre | N. Documenti emessi | N. Documenti dichiarati | Totale imposta di bollo indicata nei documenti € | Totale imposta di bollo calcolata € | Attestazioni di prenotazione / pagamento | Stato del pagamento | Calcolo bollo |
|---------------------|------------------------|------|-------------|---------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|
| | | 2019 | I trimestre | 1 | 0 | 2 | 13 | | Pagamento avvenuto | |

La stessa funzionalità consente di visualizzare l'esito del pagamento anche nel caso in cui si sia scelto di utilizzare il modello F24 o modello F24EP.

Nuova procedura di integrazione e comunicazione dell'imposta di bollo

Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, l'art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020 ha modificato, altresì, la procedura di integrazione e comunicazione dell'imposta di bollo dovuta, prevista dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, rispetto alla quale il [provvedimento n. 34958/2021](#) ha definito le relative regole tecniche.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Dopodiché:

- entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del contribuente o dell'intermediario delegato, con modalità che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati;

In via di eccezione

**DOTTORI COMMERCIALISTI:***Partners:***ANTONELLA BORTOLOMASI****CARLO FILIPPI****RICCARDO PALMIERI****DEBORAH RIGHETTI****DANIELE VENTURI***collaborano:***RICCARDO CORRADINI****VANIA INDINO****MARYNA KOZLOVA**

Per le fatture elettroniche del secondo trimestre, la variazione dei dati comunicati può essere effettuata entro il 10 settembre

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

Nota bene

Per le fatture del secondo trimestre, il termine è prorogato al 20 settembre.

Tavola di sintesi

| Periodo di riferimento | Termine di integrazione | Termine di variazione dati | Termine di comunicazione imposta dovuta | Termine di versamento |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| I trimestre | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio |
| II trimestre | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre |
| III trimestre | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
| IV trimestre | 15 gennaio | 31 gennaio | 15 febbraio | 28 febbraio |

Copyright © - Riproduzione riserv



SALPA CONSULTING

Dottori Commercialisti - Studio Associato

CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:

Partners:

ANTONELLA BORTOLOMASI

CARLO FILIPPI

RICCARDO PALMIERI

DEBORAH RIGHETTI

DANIELE VENTURI

collaborano:

RICCARDO CORRADINI

VANIA INDINO

MARYNA KOZLOVA

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti